



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUINDICESIMA LEGISLATURA

**DOC. N. 31/XV/A**

**COMMISSIONE SPECIALE N. 7 SULLA GRAVE SITUAZIONE  
DELLE IMPRESE ATTIVE NELL'ARTIGIANATO, NEL  
COMMERCIO AL DETTAGLIO E SULLE POLITICHE  
COMMERCIALI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE**

---

**RELAZIONE FINALE DI CONCLUSIONE DEI LAVORI**

Approvato dalla Commissione speciale nella seduta del 31 ottobre 2018

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE SULLA GRAVE SITUAZIONE DELLE IMPRESE ATTIVE NELL'ARTIGIANATO, NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E SULLE POLITICHE COMMERCIALI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

composta dai Consiglieri

DERIU, Presidente e relatore, LAMPIS, Vice presidente, GAIA, Segretario, RUBIU, Segretario, AGUS - CACCIOTTO - CONGIU - CRISPONI - LAI - LANCIANI - LOTTO - PERU - TEDDE

pervenuta il 6 novembre 2018

Il Consiglio regionale ha ritenuto, con ordine del giorno n. 93 dell'8 maggio 2018, di accogliere, ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento, la richiesta di procedere all'istituzione di codesta Commissione speciale conferendole l'incarico di esaminare la grave situazione delle imprese attive nell'artigianato e nel commercio al dettaglio, di verificare le politiche commerciali della grande distribuzione e, sulla base delle risultanze emerse, procedere all'elaborazione, entro il 31 luglio 2018, di una proposta di legge finalizzata ad affrontare le problematiche più urgenti relative a tali settori.

La Commissione si è immediatamente attivata per svolgere in maniera organica il mandato ricevuto procedendo, in prima istanza, all'audizione della gran parte dei soggetti coinvolti, fra cui, in particolare, gli Assessori regionali competenti, le associazioni di categoria, Unioncamere e le Camere di commercio, il Banco di Sardegna, la SFIRS, i soggetti rappresentativi del mondo del credito ecc..

Inoltre, nel mese di luglio, i componenti della Commissione hanno partecipato a degli specifici incontri presso le sedi territoriali delle camere di commercio della Sardegna al fine di illustrare l'attività e le finalità della Commissione e recepire le istanze del comparto dell'artigianato e del commercio, da trasfondere nel testo della proposta di legge in elaborazione.

Durante tali audizioni è emerso che la morsa che attanaglia le imprese regionali che operano nei settori dell'artigianato e del commercio è dovuta, in buona misura, a due problemi fondamentali, il primo dei quali è costituito dall'eccessiva pressione fiscale, posto che oggi pesa sulle imprese regionali una pressione fiscale disallineata rispetto ai fattori di produzione e alla loro capacità di produrre reddito, e il secondo è rappresentato dall'eccessivo costo del lavoro.

Si tratta di due temi di politica nazionale rispetto ai quali, soprattutto riguardo al primo, è urgente intervenire immediatamente nelle sedi istituzionali preposte avviando un processo di revisione della normativa fiscale applicabile nelle zone insulari.

È emerso, inoltre, che la situazione è particolarmente grave in relazione alle imprese artigiane e commerciali allocate nelle zone interne e marginali dell'isola, rispetto alle quali è necessario attivare misure di carattere fiscale, economico e di politiche attive del lavoro capaci di riequilibrare l'ulteriore gap a cui sono soggette.

Sulla scorta delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni, la Commissione, nella seduta del 12 luglio 2018, ha proceduto alla costituzione di due apposite sottocommissioni incaricate, rispettivamente, di elaborare i punti della proposta di legge destinati specificatamente al commercio e all'artigianato, così composte: Sottocommissione commercio: On.li Agus, Comandini, Gaia e Peru; Sottocommissione artigianato: On.li Cacciotto, Lai e Lancioni. L'Ufficio di Presidenza ha mantenuto in capo il compito di predisporre le disposizioni generali.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 1° agosto 2018, su istanza motivata di questa Commissione, ha ritenuto di prorogare di tre mesi i lavori, così da dargli modo di portare a compimento nella maniera più adeguata l'incarico affidatogli.

Nel prosieguo dei lavori la Commissione, grazie anche al costante lavoro di ascolto di tutti i soggetti coinvolti, ha approfondito l'analisi dei settori di interesse pervenendo all'individuazione di una serie di importantissimi dati conoscitivi che meritano di essere, di seguito, riportati.

**Artigianato.** Alla fine del 2017, secondo i dati di Confartigianato, le imprese artigiane sarde registrate nei vari albi delle camere di commercio sono 35.562. Queste costituiscono un terzo del totale delle imprese sarde. Dati lontani dal record raggiunto negli anni 2000, quando si toccarono le 38.000 iscrizioni. A oggi non si può parlare di crescita delle iscrizioni, come si vedrà, tanto più che, come è stato segnalato durante le audizioni, la vita delle aziende neonate - a prescindere dal settore - è piuttosto ridotta: nel giro di tre anni, il 40 per cento circa delle nuove imprese artigiane che nasce, scompare.

Ciononostante, in Sardegna "fare impresa" significa in larghissima parte fare impresa artigiana: sono artigiani i tre quarti delle imprese manifatturiere (74 per cento), i due terzi delle imprese di costruzioni (66 per cento); molto elevata è la presenza di imprese artigiane impegnate nel comparto industriale (71 per cento) e nei trasporti (65 per cento).

Questi dati, però, vanno rapportati alla profonda crisi che per un decennio ha sconvolto l'intero sistema economico, sardo e non solo. La Sardegna infatti è, secondo le stime della Confederazione nazionale dell'artigianato e della Piccola e media impresa (CNA), la Regione con la più alta percentuale di cancellazioni dagli albi delle imprese artigiane per il periodo 2009-2016: a fronte di una media nazionale del -9,2 per cento, la Sardegna perde il 15,2 per cento. Questo dato riguarda significativamente il settore delle costruzioni (-3.211 imprese), il settore manifatturiero (-1.555) e i trasporti (-732). Il dato della cancellazione di impresa è distribuito fra le quattro macro aree in maniera piuttosto uniforme, con Nuoro che subisce la perdita maggiore (-16,6 per cento, pari a 1.301 imprese); la perdita più bassa si registra a Oristano (-13,9 per cento, pari a 506 imprese artigiane). Sassari e Cagliari perdono rispettivamente 2.278 e 2.430 imprese artigiane, pari in entrambi i casi al 15 per cento.

Un dato ineludibile, nonostante le stime di crescita, peraltro timide: la Sardegna cresce dello 0,6 per cento nel 2017 secondo le stime CNA, ma si tratta di una crescita inferiore rispetto alla media nazionale dell'1,5 per cento. Ciò non stupisce, se si considera che in Sardegna, sempre nel 2017, si è registrata la perdita di altre 784 unità imprenditoriali. È la risultante tra le nuove iscrizioni (1.626) e le cessazioni (2.410). Una risultante pari al 2 per cento del totale, che porta a 7.456 le imprese chiuse dal 2008, anno di inizio della crisi. Il dato del 2017 è maggiore rispetto a quello del 2016, quando hanno abbassato la serranda 541 attività. Nel primo semestre del 2018 questo dato si è ridotto: con 1.107 nuove iscrizioni e 1.397 cancellazioni, al giugno del 2018 si sono perse 290 imprese. Si tratta però di un dato parziale, destinato a crescere durante l'anno. In questo primo semestre a soffrire maggiormente la perdita di imprese artigiane è stato il territorio di Cagliari, con -114 imprese. È Nuoro il secondo territorio più colpito, con -35 imprese. Segue la zona di Sassari e della Gallura con un saldo di -17 e, da ultimo, Oristano, territorio con un albo Artigiani non operativo, ma che ha perso 124 realtà imprenditoriali. Secondo CasArtigiani, le cause vanno rintracciate nella mancanza di infrastrutture adeguate, nell'elevato costo dell'energia e nella poca mobilità interna. I settori che soffrono maggiormente gli effetti della crisi sono in particolare, oltre a trasporti e costruzioni, quello della carpenteria metallica e dell'industria del legno. Si tratta di settori fortemente connessi con il comparto trainante dell'edilizia. Come ha lamentato la relazione di CasArtigiani, senza una ripresa dell'edilizia, non può ripartire l'economia dell'intera regione.

**Edilizia.** L'alleanza tra edilizia e artigianato è storicamente riconosciuta: l'edilizia costituisce un moltiplicatore degli introiti, in quanto li triplica, secondo i dati in possesso dell'ANCE. Sempre l'ANCE chiarisce che con un miliardo di euro si produce lavoro "a cascata" per altri 15.000 collaboratori, 5.000 dei quali provenienti dalle imprese artigiane. Questa proficua alleanza tra i due mondi imprenditoriali – inscindibili, secondo Confidi Sardegna – aveva, fino a qualche anno fa, la certezza di proseguire. Da quando, però, si è smantellato l'impianto legislativo del piano casa, questi interventi si sono fortemente ridotti, causando una riduzione delle possibilità di lavoro. Da questa situazione criti-

ca, ovviamente, il comparto artigianale risulta maggiormente colpito, sia perché dipendente dalle commissioni delle imprese edilizie, sia perché le strategie di marketing sono ridotte all'osso e dunque un artigiano, con gli ovvi limiti di espansione, non può cercare di riassetarsi sul mercato.

Non è però facile scorgere segni di ripresa: Confartigianato segnala che tra 2016 e 2017 si è perso lo 0,9 per cento delle imprese edili registrate. Tra queste, le imprese artigiane che hanno chiuso hanno toccato il tasso del 2,5 per cento, che equivale a 341 unità. Così nel biennio 2016-2017 gli occupati del settore sono scesi a 36.967 contro i 44.734 del 2012. Le buste paga, cioè, sono diminuite di 7.767 unità (-17,4 per cento). Confartigianato segnala che le attività diminuiscono anche perché non si mettono in cantiere grandi opere: quanto si riesce a fare è merito dei vari piani casa, quindi legato all'edilizia privata. E i risultati si vedono: in Sardegna, grazie all'attività edile, molti contribuenti (31.456) hanno ridotto i loro consumi energetici, ricevendo detrazioni fiscali pari a 15 milioni di euro totali. Se si predisponesse un piano per l'edilizia pubblica di questo stesso tenore, il risultato sarebbe altrettanto positivo: con 103 milioni di investimenti pubblici, si riuscirebbe a ridurre del 12,6 per cento i consumi della scuola sarda (è la proposta di CNASardegna). Le grandi opere risultano uno snodo cruciale, stando alle relazioni, in quanto la spesa pubblica della Regione Sardegna rappresenta il 28,71 per cento del PIL sardo (stando sempre alle stime di CNA).

Anche il privato, in realtà potrebbe fare di più: la tendenza atavica a non investire, anche per ristrutturazioni del proprio patrimonio, è dura da scalzare. Se si guarda infatti alla possibilità di recuperare gli immobili, negli anni passati si sono fatti investimenti – privati – per due soli miliardi di euro, secondo stime molto attendibili. Una parte molto piccola rispetto ai capitali custoditi nelle banche, che valgono globalmente decine di miliardi di euro in Sardegna. In ogni caso, nonostante i forti vincoli posti dal PPR si è prodotta economia nel tempo.

Considerando però che i consumi crescono e, come è emerso nelle audizioni, una buona parte dei consumi riguardano l'acquisizione di immobili, è possibile che gli investimenti riprendano successivamente.

Va poi segnalato che i dati positivi che provengono dagli investimenti "nel mattone" hanno una contropartita notevole: le tasse. Se infatti gli investimenti sono aumentati, non sono state da meno le impennate sulle imposte. Secondo le rilevazioni de *Il Sole 24 Ore*, la Sardegna risulta una delle regioni (assieme a Calabria, Puglia e Abruzzo) con gli aumenti maggiori sulle imposte: non solo è cresciuta l'addizionale Irpef, ma anche le tasse sulle abitazioni. Le tasse sono aumentate infatti del 2,1 per cento tra 2016 e 2017. E come si sa, contribuenti con molte imposte temono gli investimenti.

Risulta inoltre chiaro che il settore dell'imprenditoria artigianale sarda segue la tendenza generale dell'economia regionale ad arrancare rispetto ai dati nazionali. Rispetto ad altre regioni italiane infatti la Sardegna cresce meno: il PIL sardo è stato recuperato per il 90,6 per cento a fronte di una media nazionale del 96 per cento ed è stato rioccupato il 93,4 per cento degli occupati pre-crisi, a fronte di una media nazionale del 98,6 per cento.

Si può incrociare questo dato con le stime di CNA, che ha calcolato che i fondi previsti per i provvedimenti di sviluppo industriale (come Industria 4.0) vengono quasi interamente assorbite dal Centro-Nord (12 miliardi contro un solo miliardo, secondo le stime dell'Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno, SviMez). Di questi fondi poco arriva alle imprese artigiane e pochissimo alla Sardegna: dei fondi stanziati dalla "Nuova Legge Sabatini" per l'acquisto dei macchinari da parte delle piccole e medie imprese, la Sardegna ha ottenuto solo il 2 per cento per gli anni 2014-2016. In buona sostanza, chi è già strutturato continua a crescere, chi non lo è beneficia pochissimo dei fondi previsti.

Un'altra questione che è stata richiamata nelle audizioni, da Casartigiani Sardegna, è quella del passaggio generazionale nelle imprese edili. Gli oneri fiscali in questo settore risultano particolarmente alti se si vuole proseguire l'attività dei propri genitori. È significativo che a essere penalizzate siano soprattutto le donne, che spesso hanno una formazione maggiore ma vengono estromesse dalla diri-

genza. Potenziali risorse, potenziali traghettatrici verso un maggiore sviluppo dell'impresa, sono tagliate fuori.

**Comparto agro-alimentare e della moda.** Alcuni dati sono però positivi e riguardano la timida ripresa partita nel 2017. Sono due i settori che secondo Confartigianato presentano dati che lasciano ben sperare: il comparto agroalimentare e la moda.

Il comparto agro-alimentare in Sardegna vale 3.623 imprese artigianali che nel primo semestre 2017 hanno esportato 86 milioni di euro di valore, divisi tra prodotti alimentari (73 mln di euro) e bevande (12 mln di euro). Questi dati si inquadrano in un miglioramento dell'export sardo per il 2017, cresciuto del 27,8 per cento: positivo l'export di frutta e ortaggi lavorati (+45,1 per cento), di frutta fresca (+80,9 per cento), di prodotti della pesca (+50,4 per cento) e soprattutto di prodotti di bosco e frutti selvatici (+100,5 per cento). L'industria lattiero casearia esporta il 75 per cento della sua produzione negli Stati Uniti, direzione privilegiata anche dell'export oleario (+21,9 per cento) assieme alla Svizzera. Questo risultato è frutto di una grande cooperazione delle imprese artigiane con la Regione, che ha spinto per maggiore formazione e conoscenza di nuove tecniche di vendita, secondo Confartigianato. Sono dati incoraggianti, anche se i livelli pre-crisi sono stati recuperati nel 2017 per il 94,8 per cento, a fronte di una ripresa nazionale ampiamente affermata (103,4 per cento), secondo i dati di CNA.

Il settore della moda è forte di 1.688 imprese artigiane registrate nel primo trimestre 2017, 1.212 delle quali, ossia il 71,8 per cento, sono artigiane. Il comparto di maggiore sviluppo è quello delle cosiddette TAC (imprese del Tessile, Abbigliamento e Calzature), che con le sue 725 unità costituisce il 43,0 per cento del totale. In particolare, questo settore è, secondo le stime di Confartigianato, uno tra i più dinamici, con il 17 per cento delle imprese posseduto da giovani under 35. Si tratta di un dato in linea con quello generale: sono 2.918 gli artigiani under 35, il 17, 2 per cento delle imprese giovanili. Il 20,5 per cento di queste (1.110 imprese) opera nel Nord Sardegna; il 16, 4 per cento nel Cagliari, il 15,4 per cento a Nuoro e il 15,3 per cento a Oristano.

Il dato è destinato a crescere: le imprese familiari che vedranno una successione al vertice nei prossimi anni sono 3.454. Il 19,4 per cento di queste sono attive nei servizi e il 14,3 per cento nelle costruzioni. Da qui passa la strada non solo per lo "svecchiamento" di cui parla Confartigianato, ma anche per l'innovazione.

**Il commercio.** Nel commercio sardo operano - i dati valgono per il 2017 e vengono dalla Confcommercio - 77.216 imprese. Il 45,6 per cento di queste risulta attivo, stando sempre alle stime di Confcommercio. Nel 2017 2.615 aziende hanno effettuato cancellazione dal registro delle imprese, a fronte di 1.236 nuove iscrizioni. Le nuove iscrizioni sono diminuite rispetto al 2016, quando si erano iscritte 1.439 imprese: un calo del 3,6 per cento. Non è l'unico calo nel settore del commercio: sono calati dell'1,6 per cento gli operatori attivi, secondo l'osservatorio dei Confidi. È inoltre calato il numero dei prestiti. Si tratta comunque di un settore economico che ha prodotto il 24,7 per cento del PIL sardo nel 2017: 7,438 miliardi di euro.

Le vendite al dettaglio registrano per il 2018 un calo complessivo del 4,6 per cento in valore: solo la vendita degli elettrodomestici rimane invariata rispetto all'anno precedente. Cala anche il commercio, tanto della grande distribuzione (-6,1 per cento) quanto su aree ridotte (-3,9 per cento), a fronte di un'ovvia impennata dell'e-commerce (+16,2 per cento).

Le piccole e medie imprese del commercio sono peraltro agevolate da uno strumento importantissimo, gestito dalla SFIRS, la Società Finanziaria della Regione Sardegna. Si tratta del fondo per le PMI, che ha finanziato 700 iniziative, con un investimento di 70 milioni di euro, di cui 24 milioni di garanzia. Oltre ad aziende già esistenti hanno beneficiato dei finanziamenti molte nuove attività attive nel bricolage, nel giardinaggio, negli alimentari, nelle drogherie, soprattutto è stato possibile inserire nell'attività del fondo di garanzia esercizi commerciali quali: tabaccai, edicole, talune forme di ristorazione che avevano difficoltà sempre crescenti di accesso al credito a far tempo dal 2008.

Gli interventi di sostegno creditizio per il commercio sono diversi: di concerto con la Banca europea degli investimenti (BEI), la Regione stanzierà un totale di 200 milioni, con una partecipazione equamente ripartita tra i due enti. Non solo: la Regione ha agito anche sul microcredito, con un grande fondo grazie al quale si sono finanziati, in cinque anni, 1.105 progetti nel settore commerciale. Un impegno per 26 milioni di euro.

La difficoltà nel commercio è, però, un danno anche per l'artigianato, come ha ricordato Confesercenti: laddove esiste una rete produttiva, talvolta non esiste una rete distributiva, o non esiste più perché i punti di distribuzione sono sempre meno, soprattutto per l'agro-alimentare.

Concorrenza sleale: secondo Confartigianato, in Sardegna due imprese regolari su tre, ossia il 65,3 per cento del totale, subisce la concorrenza di quelle irregolari. Le imprese artigiane sarde regolari (iscritte all'albo, in regola con le tasse) sono 23.222 e danno lavoro a 56.000 occupati regolari. Ma i numeri delle imprese irregolari sono altrettanto rilevanti: sono infatti 9.000 gli occupati in imprese irregolari, pari al 15,4 per cento della forza lavoro dell'artigianato. È stato inoltre calcolato che un occupato regolare nelle imprese artigiane subisce la concorrenza di 1,4 occupati abusivi dello stesso settore. Ossia: lo stesso lavoro di due occupati regolari viene svolto da tre occupati irregolari.

Oltre alla ben nota questione fiscale che spinge molti a lavorare irregolarmente, Confartigianato afferma che l'abusivismo nel comparto artigiano esiste anche perché manca una direttiva di riferimento. Un esempio banale: mentre per il settore agricolo le amministrazioni locali sanno che in qualsiasi vendita pubblica deve essere garantita una percentuale di stand del 30 per cento (secondo la legge regionale 5 del 2006), per le imprese artigiane il dato non è chiaro. Ed ecco che fioriscono stand abusivi: dove non esiste assegnazione, non esiste nemmeno limite.

Confesercenti, oltre a rimarcare questo dato, afferma che è molto forte anche l'abusivismo tra gli agriturismi e fra i circoli privati. Un altro settore particolarmente esposto è quello dell'impiantistica: secondo la relazione dell'Osservatorio dei Confidi sardi, gli abusivi sfruttano la grande disponibilità di componenti per gli impianti, installando e riparando irregolarmente, senza seguire nemmeno le basilari norme di sicurezza e soprattutto sottraendo lavoro alle imprese artigiane regolari, che nel I trimestre del 2018 risultano costituire il 70,2 per cento delle imprese che lavorano nel settore: sono artigiane 2.993 imprese di impiantistica su 4.261.

Un settore dove l'abusivismo è particolarmente sviluppato è quello del benessere: qui le imprese irregolari si aggirano attorno alle 4.000 unità, con una ricaduta positiva per migliaia di famiglie. Si tratta, però, di attività irregolari che, in quanto tali, spesso possono causare danni alla salute dei clienti. La soluzione prospettata dalle associazioni di categoria è una sola: aumentare i controlli e inasprire le sanzioni.

Ma non solo: l'abusivismo è favorito, secondo quanto emerso nelle audizioni, dalla mancata revisione dei limiti di fatturato. Andrebbero infatti riviste le soglie, spesso troppo strette e con un paradossale effetto negativo: si vorrebbe che l'impresa lavorasse, ma se eccede di poco il limite del fatturato viene subissata di tasse come un concorrente più strutturato, di categoria superiore. Una mannaia involontaria, ma pur sempre una mannaia.

**I Consorzi dei fidi.** Oltre alla già citata legge regionale n. 5 del 2006, la legge più importante per il settore è la legge n. 949 del 1952. La legge prevedeva un piano di sostegno alle imprese artigiane sotto forma di contributi in conto interessi, cioè riduzione degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese artigiane dalle banche col credito ordinario. Le ultime modifiche alla legge, introdotte con la legge regionale di stabilità del 2018 hanno previsto un'agevolazione del 10 per cento sul conto capitale per il leasing e una riduzione dei costi di garanzia per le imprese che usufruiscono del consorzio dei fidi. Nell'ultimo triennio, la legge è stata finanziata per 2,5 milioni di euro.

Questo sistema è stato definito efficace dall'Osservatorio sardo dei Confidi. Confartigianato, segnala che il credito per le imprese artigiane si è ridotto in cinque anni e mezzo (2011- giugno 2017) di 252 milioni: da un miliardo e 78 milioni si è arrivati a 826 milioni di credito per le aziende. Per di più, la burocrazia risulta particolarmente invalidante per ottenere cifre comprese tra i 5.000 e i 20.000 euro, che è il *range* entro il quale si muovono le imprese artigiane. Spesso quindi non si può subito fare fronte, pur volendo, alle richieste dell'imprenditore che richiede il prestito.

Le associazioni di categoria (Confesercenti e CNA in particolare), hanno segnalato che il sistema di erogazione di contributi dovrebbe prevedere un criterio di distribuzione più "personalizzato": le piccolissime imprese infatti faticano a ottenere quei contributi, tarati per imprese di maggiore ampiezza, che beneficiano dei contributi T1 (le imprese artigiane hanno beneficiato da sole di un terzo di questi contributi) e T2.

Più personalizzato e più rapido a ottenersi: come è emerso nelle audizioni, anche per cifre di questo tipo (5-20.000 euro, ammontare dei prestiti per microcredito), i tempi sono lunghi. Costituisce un problema per l'accesso al credito delle imprese, come sottolineato da Intesa San Paolo, anche la piccola dimensione delle imprese, che abbassa di molto il loro livello di rating.

Queste imprese, però, sono tante, come segnala la SFIRS. Se in un primo momento non si era pensato a loro, con una forte penalizzazione nella possibilità di accedere al credito, successivamente la SFIRS ha agevolato il loro accesso al credito, tanto che oggi le piccole imprese artigiane costituiscono lo zoccolo duro dei beneficiari dei fondi. Nel fondo di garanzia per le piccole e medie imprese si sono stanziati 28 milioni di euro per il comparto artigiano, di questi, 13 milioni servono per le garanzie: sono 1.170 i progetti artigiani finanziati dal fondo di garanzia.

Grazie, poi, all'introduzione del consorzio dei fidi, i crediti alle imprese artigiane sono aumentati di una percentuale compresa tra il 18 e il 20 per cento. La Regione Sardegna ha stanziato 5 milioni di euro per i consorzi di fidi, che nell'isola sono 17. Dal 2014 al 2016 il numero dei soci è aumentato del 20,61 per cento, arrivando a quota 24.070 soci dai 19.951 di due anni prima. I consorzi dei fidi in Sardegna reggono, in controtendenza rispetto a quanto accade in Italia: il rapporto garanzie/finanziamenti è rimasto stabile al 40 per cento dal 2014 al 2016, sebbene si ricorra maggiormente alla garanzia diretta regionale e nazionale (70-80 per cento). Le garanzie erogate dai confidi sardi costituiscono il 7 per cento del totale nazionale.

È stato adottato un sistema di rating che utilizza un criterio non algoritmico, ma basato sulla virtuosità. I Consorzi vengono ripartiti in tre classi, A, B e C. I Confidi di livello A hanno aumentato del 14 per cento i finanziamenti dal 2015 al 2016, mentre i confidi di livello B, rappresentati per il 70 per cento da un singolo consorzio, hanno concesso finanziamenti per quasi 839 milioni di euro nel 2016: quasi due milioni e mezzo in più rispetto al 2015 (sebbene siano meno degli 842 milioni di finanziamenti concessi nel 2014). È invece diminuito l'ammontare delle garanzie: dai 316 milioni del 2015, nel 2016 si è arrivati a 312 del 2016. I consorzi di classe di rating C hanno invece diminuito i finanziamenti (erano quasi 254 milioni nel 2015, sono scesi a 225 milioni nel 2016) e le garanzie (113 milioni nel 2015, poco più di 100.600.000 euro nel 2016).

Tra il 2014 e il 2016 è anche aumentato del 2 per cento il rapporto tra sofferenze (i soldi concessi a un soggetto insolvente, senza certezza di recupero) e i finanziamenti. Questo dato fotografa una situazione nella quale le imprese artigiane sono in difficoltà e dimostra ancora di più che i consorzi servono.

Le sofferenze, che a fine 2017 ammontavano in Sardegna a 3,8 miliardi lordi, sono un parametro fondamentale, perché è dal loro rapporto con l'attività delle imprese che si misura lo stato di salute del sistema imprenditoriale. I 3,8 miliardi di euro crescono a 5,4 miliardi se si considerano le sofferenze pregresse. Si tratta di dati bassi in valore assoluto, ma come evidenziato nelle audizioni, particolarmente elevato rispetto ai fondi stanziati per rimettere in sesto le imprese.

Inoltre, il rapporto tra sofferenze e attività delle imprese in Sardegna è molto più alto, come è emerso dalle audizioni, rispetto alla media nazionale: a fronte del 20 per cento italiano, la Sardegna registra un rapporto del 27 per cento. Significa che un quarto delle imprese ha difficoltà, come rilevato dal Banco di Sardegna.

Significa che le aziende sono in difficoltà e i consorzi di fidi si rendono ulteriormente necessari.

**Le precedenti leggi del settore.** Esistono poi, oltre alla già citata legge n. 949 del 1952 e alla legge regionale n. 12 del 2001, altre leggi che hanno avuto a loro tempo effetti positivi sulla tenuta dell'artigianato sardo: tra queste vanno menzionate la legge regionale n. 51 del 1993, che prevede lo stanziamento di fondi da parte della Regione in modo da pagare una parte consistente del tasso di interesse in ogni rata che gli imprenditori beneficiari dovevano restituire all'istituto di credito. Nell'ultimo triennio la legge è stata però finanziata per un totale di oltre sei milioni di euro. La legge regionale n. 51 del 1993, assieme alla legge n. 949 del 1952, è la legge di settore che ha dato a suo tempo più frutti per quanto riguarda l'artigianato, come ha ribadito Confartigianato, durante le audizioni. In particolare, la legge n. 949 del 1952 è stata perfezionata nel tempo e sembra funzionare in maniera agevole, come ha sottolineato Artigiancassa: collateralmente ai bandi che la legge prevede, nel tempo si è introdotta la possibilità di avere un sostegno non per progetti strutturali, ma per necessità che riguardano la produzione quotidiana delle imprese.

Questo strumento, che pure funziona (54 operazioni su 70 sono state approvate; le restanti 16 non hanno visto la luce perché i richiedenti non hanno perfezionato la domanda entro tempi congrui, sottolinea Artigiancassa), è però poco utilizzato.

Un'altra legge guardata positivamente dalle imprese artigiane è la legge regionale n. 12 del 2001, finalizzata invece all'assunzione di nuovi apprendisti, al fine di sostenere la trasmissione del sapere artigiano. Questa misura però non è stata più finanziata dal 2013 in poi e, anche recentemente, Confartigianato ha lamentato la mancanza di questo provvedimento strutturale: nell'impresa artigiana si è creato quasi il 4 per cento dei posti di lavoro per il biennio 2015-2017 e molti ancora potrebbe crearne se, con i giusti incentivi, altri giovani si proponessero come nuovi apprendisti. Per questa legge sono stati stanziati nell'ultimo triennio due milioni e mezzo, secondo quanto emerso in audizione.

Anche per l'incentivo alla fruizione dei Confidi la legislazione non è rimasta ferma: il 27 marzo del 2018 è stata prodotta una delibera, la n. 15/21, che prevede uno sgravio sui costi della garanzia per le imprese che sono garantiti per le loro operazioni almeno al 50 per cento da un consorzio. Sono soldi che arrivano immediatamente, perché si basano sull'avvio della prestazione e non tengono conto della valutazione in merito al finanziamento richiesto. Questo elemento non deve preoccupare, considerando, come è emerso dalle audizioni, che le attività di impresa artigianale finanziate in Sardegna sono in larghissima parte a basso rating di rischio (sono, cioè, attività che dovrebbero riuscire a decollare con facilità). Più che preoccupante, la rapidità di conferimento dei fondi è positiva, in quanto molto spesso le aziende hanno necessità immediata del denaro, mentre, come è emerso dalle audizioni e come abbiamo già detto, fino ad ora occorreva attendere lunghi iter burocratici per ottenere anche fondi minimi.

Per quanto riguarda il commercio, esistono delle leggi, come la legge regionale n. 9 del 2002, che prevedeva contributi (inizialmente 70 milioni di euro) per l'ammodernamento degli esercizi commerciali. Le graduatorie che ne sono conseguite stanno scorrendo ancora ora. Ma un elemento lamentato da Confesercenti è che prima dei lavori della commissione speciale, le associazioni dei commercianti non erano state chiamate a un confronto con il legislatore per una legge sul commercio.

La Regione sta cercando di favorire tutti gli investimenti possibili: il progetto Lavoras è l'ultimo di tutti questi provvedimenti. Si tratta di un provvedimento generale, che riguarda tutti i comparti lavorativi e vuole favorire le nuove assunzioni con una deduzione di 12.000 euro per tre anni per ogni

assunto. L'iniziativa è stata lodata anche durante le audizioni: l'impegno della Regione come ente pubblico è forte e serio.

La grande distribuzione. In un mondo globalizzato, l'Italia e ancor di più la Sardegna sono in controtendenza: come è emerso dalle audizioni, infatti, la grande distribuzione è un settore in forte crisi. Sebbene il settore dia lavoro a circa 14.000 dipendenti, il margine di guadagno netto delle aziende si aggira attorno al 2-3 per cento degli introiti. Questo è dovuto principalmente al costo del lavoro e all'aspetto non marginale della contribuzione. Ciononostante, la Sardegna ha la più alta concentrazione di centri commerciali suddivisa per numero di abitanti, come rileva Confesercenti, forse anche a seguito di politiche che in passato hanno avvantaggiato la grande distribuzione, come ha sottolineato da Confcommercio.

Esistono certo dei settori in forte crescita, soprattutto perché non esiste concorrenza, come il wellness e la vendita delle attrezzature sportive, ma in generale molti settori sono in grave perdita: basti pensare al settore dell'elettronica che, come detto, subisce la fortissima concorrenza dell'e-commerce. Si stima infatti che le perdite della grande distribuzione nel comparto dell'elettronica siano state, negli ultimi cinque anni, del 25 per cento.

Quello del commercio online, o meglio, della vendita multicanale (vendere in negozio e contemporaneamente su un sito), che si sta rivelando una dolorosa spina nel fianco per la grande distribuzione, è il futuro del commercio. È una strada che è stata intrapresa dai commercianti, seppur con fatica, come ha sottolineato Confcommercio, ma che fa parte di una seria politica di espansione in questa direzione.

Non sono, però, solo la globalizzazione e la concorrenza delle nuove strategie di vendita a creare difficoltà: anche da un punto di vista politico i provvedimenti che si affacciano all'orizzonte possono rappresentare una difficoltà.

Primo fra tutti, come è emerso dalle audizioni, il cosiddetto "Decreto Dignità", che prevede una forte riduzione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato (per intenderci, le prestazioni pagate coi voucher). Questi, però, rappresentano l'1,6 per cento dei tipi di contratto nella grande distribuzione e, per contestati che siano, i voucher costituiscono, secondo quanto detto nelle audizioni uno strumento che permette di affrontare il periodo di forte congiuntura con maggiore flessibilità.

Se da una parte vanno deprecati gli abusi, come è stato rilevato nelle audizioni, dall'altra questo sistema, quando gestito nei dovuti modi, poteva risultare una risposta positiva alle grandi difficoltà incontrate dalla grande distribuzione. Questo avviene dopo un periodo che, come è stato rimarcato nelle audizioni, ha favorito le assunzioni a tempo indeterminato, grazie alla decontribuzione.

Un'altra questione che si affaccia riguarda la possibilità della chiusura domenicale per la grande distribuzione. La domenica costituisce il 12 per cento del fatturato settimanale che, in caso di chiusura domenicale, verrebbe riassorbito solo in parte dagli altri giorni di apertura, come sottolineato nelle audizioni. Inoltre, questa chiusura porterebbe al licenziamento di un numero di lavoratori oscillante fra gli 8 e i 12.000. Con annessa possibilità da parte dell'e-commerce di ingrossare le proprie fila di occupati, come è stato paventato durante le audizioni.

In conclusione, sulla base delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni e degli approfondimenti svolti durante i lavori della Commissione e tenuto conto dell'esito dell'elaborazione delle due sottocommissioni incaricate, rispettivamente, di approfondire le tematiche relative specificatamente al commercio e all'artigianato, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori e in ottemperanza al mandato conferitogli dal Consiglio regionale con l'ordine del giorno n. 93 dell'8 maggio 2018, ha provveduto all'elaborazione di una specifica bozza di proposta di legge, allegata al presente documento, con cui, pur nella piena consapevolezza della complessità delle problematiche che affliggono le

imprese regionali che operano nel settore dell'artigianato e commercio, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle zone interne e dell'impossibilità di giungere nel breve periodo ad una loro completa e soddisfacente risoluzione, questa Commissione ha inteso fornire alcuni strumenti che, nella ristrettezza delle risorse disponibili, permettano di avviare un percorso virtuoso finalizzato a dare sollievo a questi settori produttivi e, nel contingente, concorrano a risolvere le problematiche evidenziate dagli operatori del settore.

*Bozza di proposta di legge*  
*"Misure urgenti e politiche di sistema a sostegno del commercio e dell'artigianato"*

RELAZIONE

La presente proposta di legge costituisce l'esito finale dei lavori della Commissione speciale sulla grave situazione delle imprese attive nell'artigianato, nel commercio al dettaglio e sulle politiche del lavoro della grande distribuzione, istituita dal Consiglio regionale con l'ordine del giorno n. 93 dell'8 maggio 2018.

Nel corso dei lavori della Commissione sono state individuate una serie di misure che, pur nella piena consapevolezza della complessità delle problematiche che affliggono le imprese regionali che operano nel settore dell'artigianato e commercio e dell'impossibilità di giungere nel breve periodo ad una loro completa e soddisfacente e tenuto conto della ristrettezza delle risorse disponibili, permettano di avviare un percorso virtuoso finalizzato a dare sollievo a questi settori produttivi e, nel contingente, concorrano a risolvere le problematiche evidenziate dagli operatori del settore.

La proposta di legge è ripartita in sei capi, di seguito esplicitati.

Il capo I, "Misure a sostegno del tessuto economico", è composto dagli articoli:

- articolo 1, "Finalità", in cui sono individuate le strategie e gli obiettivi a cui è diretta la presente proposta di legge;
- articolo 2, "Strumenti di programmazione regionale", in cui sono individuati nel piano triennale e nel piano annuale gli strumenti programmatici attraverso i quali conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
- articolo 3, "Distretti economici urbani, territoriali e di bacino"; con questa norma si avviano le procedure finalizzate all'istituzione dei distretti economici, differenziati per dimensione, finalizzati a agevolare e incentivare il mantenimento e lo sviluppo del sistema commerciale urbano, con particolare riferimento ai piccoli centri.
- articolo 4, "Reti di imprese artigiane", in cui si incoraggia la costituzione delle imprese artigiane in reti di impresa.

Il capo II, "Misure di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione", è composto dei seguenti articoli:

- articolo 5, "Azioni di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione", in cui è previsto lo svolgimento da parte della Regione, con il concorso delle associazioni di categoria, di una serie di attività finalizzate al contrasto dell'abusivismo e della contraffazione, fra cui, in particolare, la predisposizione di un piano straordinario di controllo e vigilanza nei comparti dell'artigianato e del commercio;
- articolo 6, "Contributo agli enti locali"; con questo articolo si intende incentivare la partecipazione degli enti locali alla realizzazione del piano straordinario di cui all'articolo 5, anche attraverso la concessione di specifici contributi finalizzati al rafforzamento della polizia annonaria.

Il capo III, "Misure per il rilancio dell'edilizia privata e a sostegno del mercato interno", è ripartito negli articoli:

- articolo 7, "Incentivi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili"; con questo articolo si propone un incentivo economico finalizzato ad incoraggiare il trasferimento di pensionati dai paesi del Nord Europa, i quali, acquistando gli immobili in Sardegna, immetterebbero liquidità nel sistema economico regionale e in più spenderebbero la pensione in Sardegna con giovamento per tutte le attività dell'isola. I comuni sardi interessati potrebbero essere, con percentuali di contribuzione diverse, sia i comuni turistici che quelli dell'interno in cui sono presenti un gran numero di immobili vuoti e in vendita a basso prezzo. L'agevolazione si risolverebbe, sostanzialmente, sia pure in maniera indiretta con lo strumento del contributo, in una riduzione del carico fiscale gravante sulle pensioni estere. Il mancato introito sarebbe a carico del solo fisco estero, dove oggi

vengono tassate le pensioni dei soggetti che si trasferirebbero in Sardegna. Il contributo è pari al 90 per cento del costo dell'immobile e della ristrutturazione più ad una serie di oneri accessori, è concesso solo se l'immobile acquistato ricade nel territorio dei comuni che hanno dichiarato di aderire all'iniziativa e il suo ammontare non può superare, annualmente e nel suo complesso, la quota di compartecipazione IRPEF spettante alla Regione ed effettivamente incassata, gravante sul reddito da pensione estera, oltre alla correlativa addizionale regionale. Il limite massimo annuo del contributo è fissato, comunque, in euro 15.000, e può essere erogato per un massimo di 20 anni.

- articolo 8, "Fondo per il miglioramento delle prestazioni energetiche delle abitazioni private"; questo articolo autorizza la Giunta regionale all'istituzione di un fondo rotativo finalizzato alla concessione di prestiti a tasso zero per la riqualificazione delle parti condominiali e delle unità abitative degli edifici privati esistenti.
- articolo 9, "Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1"; con questa norma si intende intervenire sul contenuto dell'articolo e della legge regionale n. 1 del 2009, già diretta a consentire l'emersione sostanziale dell'attività economica esercitata in Sardegna da soggetti aventi domicilio fiscale in altre regioni d'Italia, integrandone la disciplina, con particolare riferimento alla quota di compartecipazione sui tributi attribuita ai comuni che hanno reso possibile l'accertamento, nonché alla possibilità di coinvolgere nell'attività di accertamento anche i Consorzi industriali.

Il capo IV, "Interventi per la stabilizzazione e il rilancio delle micro imprese dell'artigianato e del commercio in Sardegna", è composto dei seguenti articoli:

- articolo 10, "Leggi di settore", con l'articolo 7 si procede al rifinanziamento di alcune leggi di settore specifiche relative ai settori dell'artigianato e del commercio e si estende l'ambito di applicazione della legge n. 949 del 1952 anche alle imprese operanti nel settore del commercio.
- articolo 11, "Revisione della legge regionale n. 5 del 2006"; l'articolo 8 impegna la Giunta alla revisione dell'attuale disciplina contenuta nella legge regionale 18 maggio 2006, n.5 "Disciplina generale delle attività commerciali" al fine di renderla compatibile con l'attuale quadro normativo nazionale e comunitario e, al comma 2, modifica l'articolo 15 della legge introducendo l'obbligo di riservare una quota dei posteggi dei mercati all'aperto all'artigianato alimentare e tipico tradizionale;
- articolo 12, "Contributi ai fondi per il pagamento degli oneri previdenziali"; l'articolo 9 autorizza la Giunta regionale a concedere contributi ai fondi costituiti presso gli istituti di credito finalizzati ad assicurare il pagamento degli oneri previdenziali afferenti alle imprese aderenti agli stessi; gli istituti beneficiari sono selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica;
- articolo 13, "Incentivi per il passaggio generazionale delle imprese"; questo articolo autorizza la Giunta regionale alla concessione di contributi per agevolare il passaggio generazionale delle imprese;
- articolo 14, "Abbattimento dei tributi locali"; questa norma impegna la Regione a promuovere annualmente in sede di Conferenza Regione-enti locali la stipulazione di un apposita intesa finalizzata a incoraggiare l'abbattimento delle imposte locali sulle attività commerciali e artigiane che operano nei centri storici delle città e nei centri minori;
- articolo 15, "iniziative di animazione territoriale del commercio"; la norma autorizza la Giunta regionale a concedere dei contributi alle Camere di commercio per attività di animazione e promozione del commercio;
- articolo 16, "Contributo per l'acquisizione di certificazioni"; autorizza la Giunta regionale alla concessione di contributi a favore delle imprese regionali operanti nei settori dell'artigianato e del commercio per il conseguimento delle certificazioni di qualità e delle certificazioni necessarie per lo svolgimento di attività specialistiche;
- articolo 17, "Piano per la formazione continua"; questa disposizione impegna la Giunta regionale a procedere alla predisposizione e alla realizzazione di un piano di formazione continua rivolte alle imprese artigiane e commerciali;

- articolo 18, "Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di Consorzi fidi); introduce alcune sostanziali modifiche a quanto previsto dalla legge n. 14 del 2015 in materia di Consorzi fidi tra cui, in particolare, prevedendo che possano accedere al fondo unico anche i consorzi di secondo grado, introducendo un meccanismo che permetta di riservare una quota del fondo unico ai consorzi "minori" e autorizzando la concessione di specifici contributi diretti alle imprese destinati alla copertura dei costi sostenuti per l'ottenimento della garanzia;
- articolo 19, "Azioni di educazione finanziaria"; questa disposizione è finalizzata a promuovere lo svolgimento di azioni di accompagnamento delle imprese nei rapporti con gli istituti bancari;
- articolo 20, "Disposizioni per il ristoro del disagio economico delle imprese a seguito dell'avvio di cantieri pubblici"; questa norma autorizza la Regione a rimborsare gli operatori dei comparti del commercio e dell'artigianato per il disagio economico subito a causa dell'apertura di cantieri finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche a finanziamento regionale;
- articolo 21, "Norme in materia di marchi DE.CO. e DE.CO.P."; riconosce l'importanza dei marchi a denominazione comunale e autorizza l'amministrazione regionale alla concessione di appositi contributi ai comuni per agevolare la loro istituzione;
- articolo 22, "Norme in materia di SUAPE"; la norma, al fine di cercare di porre rimedio alle inevitabili difficoltà dei piccoli comuni nella gestione dello sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa, trasferisce tali funzioni alle unioni dei comuni, fatte salve, a loro discrezione, le città medie, i comuni dell'area metropolitana di Cagliari e i comuni delle isole minori.

Il capo V, "Azioni a tutela dell'artigianato artistico e tradizionale", è ripartito nei seguenti articoli:

- articolo 23, "Valorizzazione della produzione artigianale caratteristica della tradizione sarda"; questa disposizione prevede l'istituzione di una sezione speciale dell'albo delle imprese per il settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento nonché una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione del marchio "ISOLA" di cui alla legge regionale n. 14 del 1984;
- articolo 24, "Formazione e botteghe scuola"; promuove lo svolgimento di attività di formazione regionale dirette a garantire la disponibilità di personale specializzato alle imprese del settore, anche attraverso la figura della "Bottega scuola";
- articolo 25, "Maestro artigiano e bottega artigiana"; introduce la figura del "maestro artigiano" e individua le caratteristiche proprie della "bottega artigiana";
- articolo 26, "Promozione e valorizzazione dell'artigianato"; individua una serie di attività finalizzate alla promozione dell'artigianato tradizionale;
- articolo 27, "Direttive di attuazione"; disciplina le direttive di attuazione del capo V.

Il capo VI, "Disposizioni finali", è ripartito nei seguenti articoli:

- articolo 28, "Disposizioni finanziarie", in cui si individuano immediatamente le coperture finanziarie relative agli oneri derivanti dall'articolo 10, mentre per i restanti interventi si rinvia agli appositi stanziamenti di bilancio annualmente loro destinati, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- articolo 29, "Entrata in vigore"; disciplina la data dell'entrata in vigore della presente proposta di legge, una volta approvata.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Capo I

#### Misure a sostegno del tessuto economico

#### Art. 1

##### Finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 4, 35, 41 e 45, secondo comma, della Costituzione, nel rispetto del diritto europeo e nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di artigianato e commercio di cui agli articoli 3, primo comma, lettera o) e 4, primo comma lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna, riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell'artigianato e del commercio e tutela e promuove lo sviluppo e la valorizzazione delle sue diverse espressioni territoriali, produttive, artistiche, tradizionali e di qualità.

2. La Regione attiva politiche per lo sviluppo tecnologico e organizzativo e la promozione delle produzioni d'impresa, detta norme per la creazione di imprese artigiane e commerciali, per sostenerne la crescita e lo sviluppo, per valorizzarne le produzioni e le lavorazioni, specialmente in ambito artistico, tipico e tradizionale, compreso l'artigianato alimentare, per semplificare l'azione amministrativa.

3. La Regione promuove l'attrattività del territorio per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle imprese commerciali e artigiane, in particolare della manifattura innovativa, a partire dai settori strategici, ai fini dello sviluppo e della continuità d'impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.

4. La Regione, con il concorso degli enti locali, delle camere di commercio e delle associazioni di categoria, persegue il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

5. La Regione riconosce il valore degli enti bilaterali, espressione della contrattazione collettiva nazionale e regionale di settore, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro regionale, riconosce il loro ruolo centrale nella contrattazione collettiva di comparto e l'importanza rivestita dal consolidato sistema bilaterale regionale dell'artigianato nello sviluppo della micro, piccola e media impresa sarda.

#### Art. 2

##### Strumenti di programmazione regionale

1. La Regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, promuove, con il metodo della programmazione la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1.

2. La programmazione regionale si realizza attraverso:

- a) il piano triennale di cui al comma 3;
- b) il piano annuale e gli specifici piani di intervento di cui al comma 5.

3. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, delibera la proposta di piano triennale relativo agli interventi da realizzare sul territorio regionale e lo sottopone al Consiglio regionale per la relativa approvazione.

4. Il piano triennale, in armonia con gli indirizzi della programmazione economico-territoriale dell'Unione europea, statale e regionale, in particolare:

- a) individua gli obiettivi generali da realizzare e i risultati da ottenere nel triennio di validità e i criteri e le modalità per la verifica del loro perseguimento;
- b) determina gli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle specifiche realtà del territorio regionale;
- c) individua, sulla base delle peculiari esigenze delle imprese, gli obiettivi specifici per lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione del commercio e dell'artigianato regionale negli ambiti locale, nazionale ed internazionale.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato competente in materia di commercio e artigianato, sentito l'Assessorato competente in materia di lavoro, a seguito dell'approvazione del bilancio annuale, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, adotta, sulla base del piano triennale, il piano annuale.

6. Il piano annuale, in particolare, individua:

- a) i singoli settori di intervento;
- b) le tipologie di investimento ammissibili;
- c) l'ammontare delle agevolazioni e degli investimenti;
- d) i criteri e le modalità per la concessione e la revoca dei finanziamenti;
- e) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione degli interventi.

### Art. 3

#### Distretti economici urbani, territoriali e di bacino

1. La Giunta regionale, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, avvia le procedure finalizzate all'istituzione dei distretti economici, urbani, territoriali e di bacino, al fine del conseguimento delle seguenti finalità:

- a) rafforzamento dei servizi nelle aree urbane in funzione del mantenimento di un adeguato livello di servizi;
- b) integrazione dei servizi distributivi con altri servizi e funzioni tipicamente urbane nell'ottica del miglioramento dell'attrattività dei centri urbani, particolarmente di quelli di minori dimensioni, contrastando i fenomeni di desertificazione e, più in generale, di servizi;
- c) favorire l'integrazione tra le iniziative pubbliche e private attraverso la creazione di nuovi modelli organizzativi con l'utilizzo di nuovi modelli di marketing, anche in chiave turistica;
- d) incentivare la creazione di forme economiche di aggregazione di imprese commerciali e di integrazione tra comparti economici.

2. Per distretto economico si intende l'organismo partecipativo che persegue politiche organiche e coordinate di riqualificazione urbana e valorizzazione economica territoriale con il coinvolgimento delle amministrazioni locali e dei settori produttivi.

3. I distretti economici si distinguono nelle seguenti tipologie:

- a) distretti economici territoriali: attuati da comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
- b) distretti economici urbani: attuati da comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
- c) distretti economici di bacino: attuati da comuni che raccolgono una popolazione residente superiore ai 50.000 abitanti.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le modalità per pervenire alla costituzione dei distretti economici, privilegiando la forma dell'accordo di programma, le modalità di partecipazione da parte delle imprese, degli enti locali e delle associazioni di categoria, le relative modalità di funzionamento e gli indirizzi relativi alla definizione dei programmi di investimento.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai distretti economici costituiti ai sensi del comma 4, per la realizzazione degli interventi previsti nei relativi programmi di investimento.

#### Art. 4

##### Reti di imprese artigiane

1. La Regione riconosce specifici regimi di sostegno alle imprese artigiane organizzate in rete di impresa; la Giunta regionale, con propria direttiva, individua e disciplina le modalità di attuazione.

#### Capo II

##### Misure di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione

#### Art. 5

##### Azioni di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione

1. La Regione adotta le linee di indirizzo per la predisposizione di azioni di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione nell'artigianato e nel commercio che creino le condizioni per:

- a) monitorare il fenomeno delle attività abusive e sanzionare le irregolarità;
- b) creare sinergie tra i soggetti svantaggiati dal fenomeno dell'abusivismo;
- c) diffondere la conoscenza della regolare attività artigianale e commerciale;
- d) potenziare e innovare le attività di vigilanza e di controllo.

2. Al fine di contrastare le attività abusive e le forme di concorrenza sleale nelle attività artigianali e commerciali la Giunta regionale predispose un piano straordinario di controllo e vigilanza nel comparto, che contempli anche il controllo delle imprese abusive che utilizzano i social network per promuovere e commercializzare i propri servizi e prodotti.

3. Le associazioni di categoria, gli enti pubblici e gli organismi di controllo stipulano specifici protocolli d'intesa per la condivisione dei dati necessari sia alle procedure di monitoraggio, che all'individuazione delle azioni di contrasto all'abusivismo da intraprendere.

4. Le manifestazioni, sagre rassegne, fiere finanziate dalla Regione ospitano come espositori abilitati alla vendita esclusivamente imprese regolarmente iscritte presso la camera di commercio.

#### Art. 6

##### Contributi agli enti locali

1. Al fine di realizzare il piano straordinario di cui all'articolo 2 e di agevolare l'attività di contrasto degli enti locali nei confronti dei fenomeni dell'abusivismo e della contraffazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alla città metropolitana, alle unioni dei comuni e alle città medie per l'istituzione, il rafforzamento e la formazione della polizia annonaria.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di contributi agli enti locali per eventi di valorizzazione delle produzioni artigianali aperti alle sole imprese artigianali e commerciali iscritte presso la camera di commercio.

3. I contributi di cui al commi 1 e 2 sono concessi secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

### Capo III

#### Misure per il rilancio dell'edilizia privata e a sostegno del mercato interno

##### Art. 7

#### Incentivi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili

1. Al fine di contribuire al rilancio del settore delle costruzioni artigiane, al miglioramento del decoro architettonico degli edifici privati e a combattere lo spopolamento in tutta l'Isola, la Regione, nei limiti delle risorse annualmente stanziare in bilancio, riconosce a favore dei cittadini stranieri titolari di pensioni pubbliche o private erogate da stati esteri e fiscalmente imponibili in Italia, un contributo di prima sistemazione e di mantenimento subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) acquisto della proprietà, anche mediante contratto di leasing con obbligo di riscatto, di un'unità immobiliare in Sardegna negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;
- b) trasferimento della propria residenza anagrafica e dimora abituale entro un anno dall'acquisto;
- c) acquisizione, contestualmente al trasferimento della residenza, dello status di soggetto fiscalmente residente in Italia, ed in particolare in Sardegna, ai sensi dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari al 90 per cento del costo di acquisto dell'immobile, dei costi di ristrutturazione e manutenzione e dei costi delle utenze sostenuti entro i dieci anni successivi all'acquisto e di eventuali costi per canoni di locazione, per servizi alla persona propri della terza età, per servizi di trasporto interni all'isola e, nei limiti di tre viaggi annui, delle spese di viaggio da e per il paese estero di origine.

3. Il contributo è concedibile a condizione che il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile abbia comunicato alla Regione autonoma della Sardegna la volontà di aderire all'iniziativa di cui al presente articolo ed è ridotto di un terzo nel caso in cui l'immobile risulti ubicato nel territorio di comuni non ricompresi nell'elenco regionale dei comuni in fase di spopolamento di cui al comma 13. L'adesione del comune può essere limitata ad alcune aree del territorio del comune stesso ovvero ad alcune tipologie di immobili a destinazione residenziale.

4. L'ammontare del contributo erogato non può superare in via assoluta, annualmente e nel suo complesso, la quota di compartecipazione IRPEF spettante alla Regione autonoma della Sardegna ed effettivamente incassata gravante sul reddito da pensione estera, sul contributo stesso, oltre all'eventuale addizionale regionale sull'IRPEF incassata sui predetti redditi. In ogni caso, il limite massimo del contributo annuo riconoscibile è di euro 15.000.

5. La possibilità di accesso al contributo decorre dal primo anno nel quale la pensione estera diviene fiscalmente imponibile in Italia ai fini IRPEF ed è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi.

6. Il contributo richiesto per il tramite del comune di nuova residenza è accordato, previo controllo sulla sussistenza dei requisiti da parte del comune, per la durata massima di venti anni decorrenti dall'acquisto dell'immobile ed è erogato, per ciascun anno di imposta, entro due anni successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta.

7. Il comune di residenza comunica al richiedente l'esito della richiesta e, in caso di accoglimento, provvede all'erogazione del contributo, previo accreditamento dei fondi da parte della Regione autonoma della Sardegna.

8. Il versamento del contributo al beneficiario è subordinato alla condizione che l'interessato renda annualmente al comune di residenza apposita dichiarazione, mediante autocertificazione, attestante il perdurare dei requisiti di accesso.

9. Costituisce causa di decadenza del contributo il venir meno di uno dei seguenti requisiti, con decorrenza dall'anno di imposta in cui il requisito è venuto meno:

- a) la cessazione della residenza fiscale in Italia;
- b) la cessazione della residenza anagrafica nell'immobile acquistato;
- c) il mancato utilizzo dell'immobile come abitazione principale;
- d) la rivendita dell'immobile.

10. L'attività di controllo finalizzata alla verifica della sussistenza e della persistenza sostanziale dei requisiti è svolta dall'Agenzia sarda delle entrate e dagli altri soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente.

11. Nelle more della completa operatività dell'Agenzia sarda delle entrate, le competenze previste dal presente articolo sono esercitate dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

12. Il gettito derivante dalla quota di compartecipazione spettante alla Regione autonoma della Sardegna sull'imposta di registro, ipotecaria e catastale versate per la compravendita delle unità immobiliari acquistate dai beneficiari del contributo e dalle economie conseguite per effetto del presente articolo è destinato ai comuni, ovvero alle unioni dei comuni, nel cui territorio sono ubicati gli immobili per la promozione e per la divulgazione dell'iniziativa, per il sostenimento delle spese di formazione del personale incaricato dell'istruttoria sulle richieste di contributo e per altre spese derivanti dall'avvio di iniziative utili per migliorare l'efficacia della misura di cui al presente articolo.

13. la Giunta regionale, con propria deliberazione:

- a) istituisce e regola l'elenco regionale dei comuni in fase di spopolamento;
- b) definisce criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo.

## Art. 8

### Fondo per il miglioramento delle prestazioni energetiche delle abitazioni private

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata all'istituzione di un fondo rotativo per la concessione di piccoli prestiti a tasso zero della durata non superiore a centoventi mesi a favore dei nuclei familiari per la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) riqualificazione energetica delle parti condominiali degli edifici privati esistenti, con una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica preesistente dell'edificio;
- b) riqualificazione energetica delle unità abitative degli edifici privati esistenti, con una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica preesistente dell'unità abitativa.

2. La Giunta regionale, con propria direttiva, individua e disciplina le modalità di funzionamento del fondo, i criteri per l'erogazione del contributo e le tipologie di spesa ammissibili.

3. Per la gestione del fondo e l'istruttoria delle domande di prestito è stipulata un'apposita convenzione con uno o più istituti di credito prescelti a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.

#### Art. 9

##### Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2009

1. All'articolo 2 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) al comma 1 le parole "all'Agenzia della regione autonoma della Sardegna per le entrate (Sardegna entrate)" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia sarda delle entrate (ASE)";
- b) al comma 6 le parole "a Sardegna entrate" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia sarda delle entrate (ASE)";
- c) al comma 7 le parole "Sardegna entrate" sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia sarda delle entrate (ASE)";
- d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Qualora dalle segnalazioni effettuate scaturiscano provvedimenti di trasferimento d'ufficio, ovvero il trasferimento volontario, del domicilio fiscale in Sardegna di contribuenti ivi operanti e/o atti di accertamento di maggiore IRAP per annualità pregresse a favore della Regione, al comune segnalante sono corrisposti i seguenti importi:

- a) nel caso di trasferimento, un importo pari al 30 per cento dell'IRAP pagata dai soggetti segnalati per due anni consecutivi, nonché un importo pari al 50 per cento della quota di compartecipazione spettante alla Regione sull'IRES o sull'IRPEF pagata a titolo definitivo dai soggetti segnalati per venti anni consecutivi, a condizione che conservino il domicilio fiscale trasferito in Sardegna;
- b) nel caso di atti di accertamento di maggiore IRAP un importo una tantum pari al 30 per cento delle maggiori somme accertate e pagate a titolo definitivo dai contribuenti per IRAP, sanzioni ed interessi su tale imposta.";
- e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:  
"8 bis. Le percentuali di cui al comma 8, lettere a) e b), sono incrementate, rispettivamente, al 40 per cento per l'IRAP ed all'80 per cento per l'IRES e per l'IRPEF nel caso in cui il comune segnalante risulti ricompreso nell'elenco dei comuni in fase di spopolamento elaborato dalla Regione autonoma della Sardegna.

8 ter. Al fine di ottenere il riconoscimento della quota di compartecipazione IRES di spettanza regionale, l'Agenzia sarda delle entrate, con il supporto dei comuni territorialmente interessati, determina la quota di reddito prodotta dalle sedi produttive ubicate in Sardegna facenti capo a imprese non aventi sede legale e operativa in Sardegna. Sulle somme incamerate dalla Regione in esito a tale riconoscimento è attribuito a favore del comune che ha collaborato il medesimo importo di cui al comma 8.

8 quater. I comuni ricompresi nell'ambito territoriale di uno dei consorzi industriali provinciali di cui alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10, possono delegare a detto ente l'effettuazione dell'attività di collaborazione con l'Agenzia sarda delle entrate di cui ai commi 6, 8 e 8 ter. In tali casi la Regione autonoma della Sardegna, fatte salve le quote spettanti ai comuni ai sensi del comma 8, attribuisce ai suddetti consorzi, per un periodo di venti anni consecutivi, il restante 50 per cento della quota di compartecipazione dell'IRES o dell'IRPEF di propria competenza recuperata, ovvero il restante 20 per cento nel caso in cui il comune segnalante risulti ricompreso nell'elenco dei comuni in fase di spopolamento elaborato dalla Regione autonoma della Sardegna.

8 quinquies. La Regione e i comuni, di concerto con le associazioni di categoria, destinano una quota non inferiore ad un decimo delle risorse economiche generate per effetto del presente arti-

colo all'incentivazione delle attività artigiane e del commercio presenti sul territorio, mediante la predisposizione di appositi progetti."

#### Capo IV

Interventi per la stabilizzazione e il rilancio delle micro imprese dell'artigianato e del commercio della Sardegna

#### Art. 10

##### Leggi di settore

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato), è autorizzato, per l'anno 2019, lo stanziamento di euro 2.000.000.

2. Per le finalità di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), è autorizzato, per l'anno 2019, lo stanziamento di euro 4.000.000.

3. È esteso alla piccole e medie imprese regionali operanti nel campo del commercio l'ambito di applicazione dell'articolo 37 della legge n. 949 del 1952.

4. La Giunta regionale, con propria direttiva, disciplina le modalità di applicazione del comma 3.

#### Art. 11

##### Adeguamento e modifiche alla legge regionale n. 5 del 2006

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge finalizzato all'adeguamento della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) all'attuale quadro normativo nazionale e comunitario in materia di commercio.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 2006, è aggiunto il seguente: "2 bis. L'assegnazione dei posteggi avviene mediante bando di gara pubblica e una percentuale dei medesimi, definita dalla Giunta regionale nelle disposizioni di attuazione di cui al comma 14, è destinato all'artigianato alimentare e tipico tradizionale."

#### Art. 12

##### Contributi ai fondi per il pagamento degli oneri previdenziali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata alla concessione di contributi ai fondi costituiti presso gli istituti di credito da partenariati composti da una o più associazioni di rappresentanza, da uno o più istituti di credito e da uno o più confidi, finalizzati al pagamento degli oneri previdenziali delle imprese aderenti al fondo.

2. I fondi di cui al comma 1 si autofinanziano attraverso il versamento da parte delle imprese aderenti di una quota percentuale dell'utile di gestione annuale. La gestione del fondo è operata dal

partenariato mediante un regolamento di gestione che individua ruolo e compensi per ciascuna tipologia di partner in ragione delle funzioni di tesoreria, divulgazione/promozione, istruttoria.

3. Possono essere autorizzati i fondi costituiti volontariamente tra le tre tipologie di partner che rispettano i requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi regolamenti attuativi.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:

- a) le modalità di selezione dei partenariati di cui al comma 1;
- b) i criteri di attribuzione delle risorse a ciascun fondo;
- c) le attività ammesse e le risorse attribuite per ciascuna tipologia di partner;
- d) le procedure di controllo sull'utilizzo dei contributi.

5. I contributi sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 13

##### Incentivi per il passaggio generazionale delle imprese

1. Al fine di sostenere le imprese coinvolte da passaggio generazionale, sia verso i figli dell'imprenditore sia verso i dipendenti da almeno dieci anni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo a fondo perduto sotto la forma di voucher, nella misura massima di 15.000 euro, finalizzato alla fruizione da parte del neo imprenditore di servizi finalizzati allo start up della propria esperienza professionale.

2. La Giunta regionale disciplina con apposite direttive le condizioni e le modalità di conferimento dei contributi di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE.

#### Art. 14

##### Abbattimento dei tributi locali

1. L'Amministrazione regionale promuove annualmente all'interno della Conferenza Regioni-enti locali la stipulazione di un'intesa finalizzata all'abbattimento dei tributi locali gravanti sulle aziende commerciali e artigianali che operano nei centri storici dei comuni.

2. Le minori entrate degli enti locali conseguenti all'applicazione del comma 1 sono compensate da un aumento proporzionale del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

#### Art. 15

##### Iniziative di animazione territoriale del commercio

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle camere di commercio della Sardegna per lo svolgimento di iniziative inerenti l'animazione e la promozione del commercio e dei prodotti locali del territorio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

#### Art. 16

##### Contributi per l'acquisizione di certificazioni

1. La Giunta regionale è autorizzata alla concessione di contributi alle imprese regionali operanti nei settori dell'artigianato e del commercio per il conseguimento delle certificazioni di qualità e di certificazioni e patentini necessari per lo svolgimento di attività specialistiche.

2. La Giunta regionale disciplina con apposite direttive le condizioni e le modalità di conferimento dei contributi di cui al comma 1.

3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE e dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE.

#### Art. 17

##### Piano per la formazione continua

1. La Giunta regionale predispone un piano per la formazione continua diretto alle imprese artigiane e commerciali della Sardegna e ai loro lavoratori.

2. La Giunta regionale realizza il piano di cui al comma 1 con la collaborazione delle associazioni di categoria dei comparti interessati, nei limiti degli stanziamenti disposti annualmente in bilancio.

#### Art. 18

##### Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2015 (Interventi in materia di Consorzi fidi)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 (Interventi in materia di Consorzi fidi) è aggiunto il seguente:

"3 bis. Al fine di valorizzare la prossimità con il tessuto imprenditoriale e la diffusione associativa dei confidi minori, una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, migliorativa rispetto al valore delle erogazioni effettuate nelle precedenti annualità, definita dall'Osservatorio dei Confidi di cui all'articolo 5, è destinata prioritariamente ai Confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).".

2. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2015 è aggiunto il seguente:  
"5 bis (Contributi a copertura del costo di garanzia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, contributi a fondo perduto, da corrisondersi sotto forma di voucher, destinati alla copertura del costo sostenuto per l'ottenimento di una garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario o da intermediari vigilati, anche in forma di leasing.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di corresponsione dei contributi e il relativo importo; l'importo massimo del contributo non può eccedere i costi sostenuti dal beneficiario per l'ottenimento della garanzia.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE e dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE.".

#### Art. 19

##### Azioni di educazione finanziaria

1. Nel limite degli stanziamenti di bilancio a ciò destinati, la Regione promuove lo svolgimento di azioni di accompagnamento delle imprese artigiane e commerciali al rapporto con gli istituti bancari e alla conoscenza delle misure agevolative, in collaborazione con l'ABI, i consorzi fidi, le organizzazioni di categoria e l'Osservatorio regionale confidi.

#### Art. 20

Disposizioni per il ristoro del disagio economico delle imprese a seguito dell'avvio di cantieri pubblici

1. La Regione, a seguito dell'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche finanziate o cofinanziate dall'Amministrazione regionale, riconosce, nei limiti delle risorse annualmente stanziare in bilancio, il disagio economico che subiscono gli imprenditori dei comparti del commercio e dell'artigianato concedendo appositi contributi a fondo perduto, nel caso di comprovate difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di idonea documentazione contabile presentata dai soggetti richiedenti.

2. La Giunta regionale adotta delle apposite direttive nelle quali sono indicate modalità, criteri e tempi per il riconoscimento del disagio economico e, in particolare, sono individuate:

- a) le modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione delle istanze di finanziamento e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
- c) i criteri, modalità e termini per la concessione dei finanziamenti.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di Stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE e dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE.

#### Art. 21

##### Norme in materia di marchi DE.CO. e DE.CO.P

1. La Regione riconosce la valenza dei marchi Denominazione comunale (DE.CO.) e Denominazione comunale di provenienza (DE.CO.P.) come strumento di difesa e di promozione delle eccellenze produttive e della identità storica e culturale dei comuni della Sardegna.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per l'istituzione dei marchi DE.CO. e DE.CO.P.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

## Art. 22

## Norme in materia di SUAPE

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) previste dagli articoli 29 e seguenti della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) sono svolte, previa intesa dei comuni aderenti, dalle unioni dei comuni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Sardegna).

2. Le città medie, i comuni della città metropolitana di Cagliari e i comuni delle isole minori hanno facoltà di istituire un SUAPE comunale.

3. Gli enti locali garantiscono la funzionalità dei SUAPE nel rispetto delle direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2016.

## Capo V

## Azioni a tutela dell'artigianato artistico e tradizionale

## Art. 23

## Valorizzazione della produzione artigianale caratteristica della tradizione sarda

1. La Regione istituisce una sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane per i settori dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura), al fine di tutelare le lavorazioni rappresentative della cultura sarda.

2. La Giunta regionale promuove e valorizza il marchio di cui alla legge regionale 27 aprile 1984, n. 14 (Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna) e in particolare:

- a) promuove le attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale;
- b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con altri settori e, in particolare, con il settore del turismo;
- c) promuove lo svolgimento di interventi e seminari di assistenza tecnica e formazione professionale finalizzati all'aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d'uso del marchio, e a favorire l'integrale e corretta applicazione dei disciplinari da parte delle imprese artigianali.

## Art. 24

## Formazione e Botteghe scuola

1. La Regione programma attività e corsi di formazione professionale e di apprendistato a cura degli enti accreditati, anche sulla base delle previsioni di andamento del comparto rilevate dall'Osservatorio di cui all'articolo 26.

2. Le azioni di formazione sono indirizzate a garantire la disponibilità di personale specializzato per le imprese artigiane e a trasmettere le tecniche di lavorazione, con particolare riguardo a quelle riferibili alla produzione artigianale caratteristica della tradizione sarda di cui all'articolo 23.

3. Nell'attività di formazione un'importanza particolare è riservata al ruolo dei maestri artigiani di cui all'articolo 25.

4. La Regione è autorizzata a promuovere l'istituzione di corsi di formazione teorica e pratica per l'apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione, effettuati presso le imprese artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane.

5. Alle imprese artigiane presso le quali sono istituiti i corsi di cui al comma 4 è riconosciuta, durante lo svolgimento dell'iniziativa, la qualifica di "Bottega scuola".

6. Le botteghe scuola sono dirette e gestite personalmente dal titolare o dal socio, in possesso della qualifica di Maestro artigiano, del commercio, delle professioni, ai sensi della normativa regionale vigente. La formazione dell'allievo avviene sotto la guida del Maestro artigiano, attraverso percorsi di formazione individuali.

7. La Giunta regionale stabilisce con deliberazione i requisiti per l'accesso alla qualifica di "Bottega scuola" e le relative modalità di funzionamento, sentite le associazioni di categoria artigianali regionali.

#### Art. 25

##### Maestro artigiano e bottega artigiana

1. La qualifica di Maestro artigiano può essere attribuita agli operatori delle imprese artigiane che partecipano personalmente all'attività e che:

- a) partecipino alla formazione di cui all'articolo 24 avendo maturato significativa esperienza imprenditoriale e/o professionale e il possesso di adeguate conoscenze e capacità gestionali e pedagogiche;
- b) esercitino l'attività di produzione artigianale raggiungendo livelli artistici di particolare pregio secondo le tecniche identificate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, o previste nei disciplinari di cui all'articolo 23 presso imprese di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.

2. La Regione riconosce come bottega artigiana la sede dell'impresa artigiana operante nel settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano.

3. Possono accedere alle procedure per il riconoscimento della bottega artigiana le imprese artigiane:

- a) iscritte all'albo delle imprese artigiane in possesso del riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;
- b) di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano in possesso della qualifica di cui al comma 1.

#### Art. 26

##### Promozione e valorizzazione dell'artigianato

1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio del turismo, dell'artigianato e del commercio, promuove specifiche attività di analisi

e studio delle problematiche relative all'artigianato volte ad acquisire dati ed elementi informativi necessari per lo sviluppo, la qualificazione e la programmazione del settore anche per valorizzare i prodotti della tradizione sarda di cui all'articolo 23.

2. Le attività dell'osservatorio di cui al comma 1 sono dirette in particolare ai settori di cui all'articolo 23 al fine di individuare le possibili azioni valide a incentivare lo sviluppo del settore anche nella formazione e nell'innovazione.

3. La Regione include l'informazione sui prodotti dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nelle campagne di comunicazione per la promozione della Sardegna in ambito turistico.

4. La Regione promuove campagne di informazione sull'importanza dell'attività delle imprese artigiane basate sul valore della conoscenza nelle arti e mestieri.

5. L'informazione di cui al comma 4 è tesa a:

- a) fornire agli studenti dei percorsi professionali e tecnici gli elementi per un corretto approccio al mondo del lavoro e alle prospettive del fare impresa;
- b) creare consapevolezza nei cittadini rispetto ai rischi legati ai servizi e alle opere eseguite da personale non qualificato evidenziando l'importanza della tracciabilità delle attività svolte dalle imprese registrate.

#### Art. 27

##### Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, artigianato e commercio, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo V che individuano e disciplinano, in particolare:

- a) la procedura di riconoscimento per l'inserimento nella sezione speciale dell'albo delle imprese di cui all'articolo 23, comma 1;
- b) i settori di cui all'articolo 23, comma 2, delle produzioni artigianali delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura tutelate dalla presente legge tra quelli contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 288 del 2001;
- c) le linee di indirizzo per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 23;
- d) le modalità e i requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano di cui all'articolo 25, comma 1;
- f) le modalità per il riconoscimento delle Botteghe artigiane di cui all'articolo 25, comma 2.

#### Capo VI

##### Disposizioni finali

#### Art. 28

##### Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2018 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per gli anni successivi al 2018, si provvede:

- a) per quanto riguarda gli oneri di cui all'articolo 10, quantificati in euro 6.000.000 per il 2019, mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse già stanziata sulla missione 14 (Programma economico e competitività) - programmi 01 (Industria PMI e artigianato) e 02 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) del bilancio regionale per gli anni 2018-2020;
- b) per quanto riguarda gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### Art. 29

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).